

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Amedeo Citarella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAPUA (Presidente della Commissione Antidoping) E DEI SIG.RI FRANCO ANTONIO CORRADO E CRISTIANO POMPILI (nota n. 395/1176pf07-08/SP/blp del 14.7.2009).

Il procedimento.

Con provvedimento del 14 luglio 2009 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Vicario hanno deferito a questa Commissione:

- il Prof. Giuseppe Capua, Presidente della Commissione Antidoping, per rispondere delle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 1, del CGS, in riferimento agli artt. 1 e 2 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping, per avere designato per le operazioni di controllo una persona della segreteria della Commissione Antidoping, non deputata a siffatti compiti, e per avere ripetutamente designato negli anni 2004 e 2005, quali Rappresentanti Federali Antidoping, due persone mai nominate dal Presidente Federale e, quindi, prive di qualsiasi titolo, come compiutamente specificato nella parte motiva e in particolare:

- il Sig. *Matteo D'Amico*, persona della segreteria della Commissione Antidoping, per le gare: Bologna – Albinoleffe del 24/11/07; Siena – Lazio del 2/12/07; Empoli – Cagliari del 9/12/07; Pisa – Ravenna del 22/12/07; Inter – Milan del 23/12/07; Spezia – Pisa del 12/01/08; Milan – Lazio del 1/03/08; Perugia – Ancona del 30/03/08; Siena – Udinese del 6/04/08;

- il Sig. *Cristiano Pompili*, persona priva di qualsivoglia titolo, per le gare: Empoli – Albinoleffe del 11/10/04; Pescara – Empoli dell'8/11/04; Perugia – Venezia del 19/11/04; Sampdoria – Messina del 13/12/04; Pescara – Triestina del 14/01/05; Bologna – Cagliari del 22/01/05; Livorno – Reggina del 2/02/05; Milan – Lazio del 6/02/05; Perugia – Salernitana del 21/02/05; Perugia – Ternana del 9/04/05; Empoli – Pescara del 14/04/05;

- il Sig. *Franco Antonio Corrado*, persona priva di qualsivoglia titolo, per le gare: Reggina – Cagliari del 13/12/04; Salernitana – Crotona del 16/01/05; Reggina – Milan del 13/02/05; Messina – Lazio del 6/03/05; Reggina – Atalanta del 20/04/05.

- i Sigg. Franco Antonio Corrado e Cristiano Pompili, per rispondere delle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 1, del CGS, in riferimento agli artt. 1 e 2 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping, per tutto quanto esposto nella parte motiva, in particolare per aver svolto le funzioni di Rappresentanti Federali

Antidoping senza che fossero stati nominati dal Presidente Federale e, quindi, prive di qualsiasi titolo, nelle gare sopra specificate.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il solo Prof. Capua ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha chiesto: in via preliminare di rito, la declaratoria di decadenza / improcedibilità; nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. All'odierna udienza sono comparsi i deferiti nonché il difensore del Prof. Capua, il quale ha reiterato le richieste di decadenza / improcedibilità e di proscioglimento dagli addebiti contestati, sono altresì comparsi i rappresentanti della Procura Federale per chiedere l'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Capua e di 15 giorni di inibizione per Corrado e Pompili.

I motivi della decisione.

La Commissione letti gli atti e sentite le parti osserva quanto segue.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione preliminare di rito, sollevata dalla difesa dei deferiti.

Essa appare infondata.

La difesa dei deferiti assume che la Procura sarebbe "*decaduta dalla possibilità di svolgere le proprie funzioni inquirenti*" con la connessa conseguenza che il deferimento dovrebbe essere dichiarato improcedibile, in ossequio all'art. 32, co. 11, del CGS e del C.U. N° 1 della Corte di Giustizia Federale.

In particolare, la Corte di Giustizia Federale con C.U. N° 1, pubblicato l'8 luglio 2008, con riferimento alle richieste di proroga delle indagini provenienti dalla Procura Federale ha statuito "*di respingere, allo stato degli atti, le richieste di proroga delle indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.04.2008, richieste per le quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine (...) della conclusione della stagione agonistica*" stabilito dall'art. 32, comma 11, del C.G.S.

Pertanto, nel caso di specie, in assenza di una (richiesta di) proroga specifica, ai fini della procedibilità, occorre verificare se l'evento all'oggetto di indagine si è verificato prima o dopo il 15.04.2008.

Secondo l'assunto difensivo, si evincerebbe che dall'atto di deferimento e dalla relazione del Sostituto Procuratore Federale del 18.07.08 l'evento *de quo* sarebbe da far risalire al 29 gennaio 2008, data in cui la Procura Federale ha ricevuto la lettera – denuncia da parte del Presidente della Lega Professionisti di Serie C, Rag. Mario Macalli, con allegata la comunicazione del Dott. Gino Tapinassi (Prot. N° 2373).

Pertanto, trattandosi di un evento (leggi denuncia) verificatosi prima del 15 aprile 2008, la Procura sarebbe "*decaduta dalla possibilità di svolgere le proprie funzioni inquirenti con la conseguenza della improcedibilità*".

Senonché, l'assunto difensivo, per quanto suggestivo, non può trovare accoglimento.

Invero, ai sensi dell'art. 32, co. 11, (precedente alla modifica del 28 maggio 2009), le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale.

Nel caso di specie, i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare sono stati denunciati nella stagione sportiva 2008 (crf. lettera del Rag. Macalli, datata 21 gennaio 2008, pervenuta all'ufficio di Procura in data 29 gennaio 2008). La lettera di conferimento

dell'incarico a svolgere gli accertamenti reca la data del 23 maggio 2008; le audizioni del Prof. Capua e del Sig. Tapinassi sono datate 25 giugno 2008.

Ne deriva che gli atti di indagine ai quali fa riferimento il deferimento, sono stati compiuti nella stagione sportiva 2008 e prima dell'inizio di quella successiva e, come tali, sono legittimamente utilizzabili.

Sotto tale profilo, a nulla rileva la circostanza che l'atto di deferimento e la relazione del sostituto Procuratore Federale recano rispettivamente le date del 14 luglio 2009 e del 18 luglio 2008, in quanto, per come più volte si sono espressi sul punto gli Organi di Giustizia Sportiva, né gli uni, né gli altri costituiscono atti di indagine.

Del resto anche a volerli considerare tali, l'effetto non potrebbe essere quello della decadenza / improcedibilità invocato dalla difesa del Prof. Capua, quanto piuttosto quello della loro utilizzabilità.

Illuminante sul punto è quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale nel C.U. N°. 208 del 27/5/2009 laddove si legge *“la disposizione di cui all'art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva (...) non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l'ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi in ultima ipotesi non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente compiute dopo la chiusura della Stagione Sportiva”*.

Nel merito, al Prof. Capua viene contestata una non corretta attività di designazione quali Rappresentanti Federali Antidoping, del Signor Matteo D'amico, già facente parte, della segreteria della Commissione Antidoping e non deputato a siffatti compiti, nonché dei Signori Cristiano Pompili e Antonio Corrado, mai nominati dal Presidente Federale e, quindi, privi di qualsiasi titolo.

Senonché, con riferimento alla designazione del Sig. D'amico, la contestazione appare assolutamente infondata, laddove si consideri che il Prof. Capua ha designato un soggetto che aveva titolo ad essere designato, in quanto a ciò abilitato in virtù di nomina effettuata in data 19 ottobre 2006, C.U. N°. 13 (e quindi in epoca anteriore alle sue designazioni) dall'allora Commissario Straordinario del F.I.G.C. Avv. Luca Pancalli. Semmai bisognerebbe chiedersi se, in sede di nomina, il soggetto nominato si trovasse in qualche situazione di incompatibilità, non compiutamente esaminata, ma è indubbio che tale tipo di valutazione non può essere richiesta al Prof. Capua, che si è limitato a designare una persona in possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda la designazione dei Signori Pompili e Corrado la contestazione disciplinare è fondata.

E' acclarato che al momento della designazione da parte del Prof. Capua, i predetti deferiti non avessero i requisiti richiesti, non essendo stati nominati Rappresentanti Federali Antidoping, ma esclusivamente *“collaboratori Federali”* e come tali non legittimati ad espletare l'incarico ricevuto dal Prof. Capua.

Del resto di tale circostanza (assenza di idoneo titolo) era perfettamente a conoscenza il Prof. Capua, per come dallo stesso ammesso in sede di audizione, le cui dichiarazioni hanno indubbio valore confessorio.

La nomina del Pompili e del Corrado a Rappresentanti Federali Antidoping è intervenuta successivamente, ma a tale nomina non può assolutamente attribuirsi alcun effetto retroattivo e, come tale, sanante di una condotta disciplinarmente in violazione delle

disposizioni contenute nell'art. 1, co. 1, del CGS, in riferimento agli art 1 e 2 dell'Appendice FIGC alle Norme Sportive Antidoping.

Sanzioni eque appaiono quelle del dispositivo.

Il dispositivo.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere la sanzione di giorni 10 (dieci) di inibizione al Prof. Giuseppe Capua e di giorni 5 (cinque) di inibizione ai Signori Cristiano Pompili e Franco Antonio Corrado.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 7 settembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete